



*altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” che può accedere al concordato minore; il richiamo operato dall’art .77 ai limiti di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) numeri 1), 2) e 3) c.c.i.i. assume la funzione di ribadire che solo l’imprenditore minore ha i requisiti soggettivi per la domanda ex art. 74 c.c.i.i.;*

**letta** la relazione depositata dal Gestore dell’O.C.C., ai sensi degli artt. 79 e 80 CCII in data 19/09/2023, cui è stata allegata la prova delle comunicazioni trasmesse ai creditori e le dichiarazioni di voto pervenute;

**preso atto** di quanto riferito in ordine all’avvenuto raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 79 CCII e che non sono state formulate osservazioni dai creditori;

**letta** la memoria difensiva depositata in data 24/02/2023 dal debitore, in esito alle osservazioni pervenute;

**dato atto** che il debitore e l’O.C.C. sono stati sentiti cartolarmente; esaminati gli atti, ha emesso la seguente:

### **SENTENZA**

Occorre premettere che per omologare il concordato minore ai sensi dell’art. 80 CCII, il Giudice deve verificare l’ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano, nonché l’avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni.

In presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte di alcuno dei creditori, l’omologa potrà essere disposta solo a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

Del pari, il concordato minore è omologato anche in caso di mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando la loro adesione è determinante per il raggiungimento della percentuale, di cui all’art. 79, co. 1, CCII e quando la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, come risultante dalla relazione dell’O.C.C.

Nel caso in esame, dopo l'apertura della procedura e la messa al voto della proposta, sono intervenute le comunicazioni di adesione alla proposta di concordato minore da parte da parte di alcuni creditori, ovvero, dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'Economia e della Finanza - Ragioneria Territoriale dello Stato, mentre un altro creditore -Medio Credito Centrale- comunicava la propria mancata adesione alla medesima proposta; tutti gli altri creditori non facevano pervenire alcunché. A seguito di verifica richiesta dal G.D., si constatava la correttezza delle comunicazioni inviate a mezzo pec il 16/11/2023 presso i rispettivi domiciliatari di tutti i creditori, con esibizioni delle relative ricevute.

Orbene, nel ricorso introduttivo e nel decreto di apertura, si era dato atto che l'indebitamento complessivo del [REDACTED] ammontava a € 1.967.802,22, di cui € 332.601,10 in via privilegiata e € 1.635.201,12 in chirografo.

Complessivamente la situazione debitoria era così rappresentata:

#### CREDITORI CHIROGRAFARI

1. SUMMER SPV S.R.L. (p.iva 05128970265) per € 15.223,56
2. LOCAM NPL SECURITISATION SRL (p.iva 04929640268) per € 1.264.023,94
3. TTI ITALIA SRL (p.iva 10137680962) per € 212.516,50
4. IFIS NPL (p.iva 04602210272) per € 2.736,62
5. SIENA NPL 2018 SRL (p.iva 14535321005) per € 32.774,00
6. FINO 2 SECURITISATION SRL (p.iva 09966400963) per € 90.161,48
7. Medio Credito Centrale (C.F. 00594040586) per € 270.080,43
8. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (p.iva 13756881002) per € 18.125,02

#### CREDITORI PRIVILEGIATI

1. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (p.iva 13756881002) per € 319.578,10
2. AGENZIA DELLE ENTRATE (p.iva 6363391001) per € 13.023,00.

La presente proposta di concordato minore, non prevedendo la prosecuzione di alcuna attività imprenditoriale o professionale, risponde al requisito di cui al comma 2 dell'art. 74 CCII e si avvale

dell'apporto di risorse esterne da parte di un soggetto terzo rispetto al debitore, che aumenta in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Le risorse esterne apportate dal [REDACTED] che ha finanziato l'emissione dell'assegno circolare n. 53/01270217 di € 85.000,00, rappresentano una misura apprezzabile più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto se si considera che un'alternativa liquidatoria vera e propria non esiste in quanto il sig. [REDACTED] non ha beni immobili o mobili da liquidare, né attualmente percepisce reddito.

Non vi è necessità di ricorrere al *cram-down* per procedere all'omologa, avendo la proposta raggiunto un numero di creditori che rappresentano la maggioranza (86%) dei crediti ammessi al voto, i quali hanno approvato il concordato minore così come proposto dal debitore [REDACTED]. L'unico creditore dissenziente (14%) è Medio Credito Centrale s.p.a, il quale al fine di tutelare le risorse pubbliche e non pregiudicare i diritti erariali del Fondo pubblico ex l. 662/96 esprime la propria mancata adesione alla proposta di concordato minore.

Si ritiene opportuno ribadire in questa sede il contenuto della proposta di concordato minore, che prevede:

1. il pagamento in misura parziale di tutti i creditori chirografari e privilegiati;
2. il pagamento entro 30 giorni dall'omologa del concordato minore, in unica soluzione della somma di € 85.000,00 da distribuirsi integralmente ed in proporzione ai singoli creditori suddivisi per comodità in due classi:
  - A) privilegio erario somma dovuta € 332.601,10 somma offerta 45.000 pari al 13.53%, con percentuale di soddisfazione in caso di liquidazione pari a 0,00%
  - B) chirografari somma dovuta €1.635.201,12 somma offerta 40.000 pari al 2.45%, con percentuale di soddisfazione in caso di liquidazione pari a 0,00%
3. alternativa liquidatoria inesistente in quanto il [REDACTED] non ha beni immobili o mobili da liquidare, né percepisce alcun attualmente reddito.

In conclusione, avendo la proposta ottenuto le previste maggioranze per la sua approvazione da parte dei creditori, ricorrono tutte le condizioni

per omologare il concordato minore presentato dal sig. Pasquale Valletta e disporre la chiusura della procedura.

**P.Q.M.**

**Visto** l'art. 80 CCII

**OMOLOGA**

il concordato minore presentato da [REDACTED]  
[REDACTED] nato a [REDACTED] residente in  
[REDACTED]

**dispone**

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, presso il Registro delle Imprese e nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori agli indirizzi p.e.c. comunicati;

**avverte**

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

**avverte**

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**avverte**

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore nonché:

- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
- segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

**avverte**

che, ai sensi dell'art. 82 CCII, l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in

contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

**DICHIARA** chiusa la procedura.

Si comunichi.

Così deciso in Salerno il 28 novembre 2023

Il Giudice

Dott.ssa Sara SERRETIELLO